



COMUNE DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 18/04/1999

SOMMARIO

Art. 1 - Principi	3
Art. 2 - Servizi e funzioni	3
Art. 3 - Competenze uffici comunali	3
Art. 4 - Servizi gratuiti	3
Art. 5 - Servizi a pagamento	4
Art. 6 - Visione degli atti	5
Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori	5
Art. 8 - Trasporti funebri	5
Art. 9 - Orario di apertura e custodia del cimitero	5
Art. 10 - Piano regolatore cimiteriale	6
Art. 11 - Tumulazioni provvisorie	6
Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni	6
Art. 13 - Sepolture private	7
Art. 14 - Diritto d'uso	8
Art. 15 - Concessionari	8
Art. 16 - Concessione sepolture private	8
Art. 17 - Sepolture private ad inumazione	9
Art. 18 - Loculi	9
Art. 19 - Tombe di famiglia	9
Art. 20 - Cellette ossario e ossario comune	10
Art. 21 - Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private	10
Art. 22 - Voltura concessione	10
Art. 23 - Suddivisione concessione	10
Art. 24 - Scadenza sepolture private	11
Art. 25 - Decadenza e revoca concessione	11
Art. 26 - Rinuncia alla concessione	11
Art. 27 - Registrazione e conservazione atti	11
Art. 28 - Personale del servizio cimiteriale	12
Art. 29 - Imprese operanti nel cimitero	12
Art. 30 - Norma transitoria	12
Art. 31 - Entrata in vigore	12

Art. 1 (Principi)

Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito del Comune di Monopoli in piena aderenza a quanto prescritto dal T.U.L.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, nr. 1265 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285.

Art. 2 (Servizi e funzioni)

La Polizia Mortuaria Comunale comprende il complesso dei servizi e delle funzioni di competenza comunale concernente le morti delle persone, i trasporti funebri, le sepolture, la gestione del Cimitero comunale e degli impianti in esso esistenti.

Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private di cui all'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri pubblici servizi.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli uffici pubblici comunali competenti.

Art. 3 (Competenze uffici comunali)

Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal regolamento previsto dall'art. 51 della legge 08.06.1990, nr. 142.

A tal fine, in attesa di eventuale conferma o modifica tali competenze sono così suddivise:

- 1) La Sezione Servizi Cimiteriali cura ogni adempimento amministrativo;
- 2) La Ripartizione Attività Finanziarie cura l'aspetto contabile;
- 3) La Ripartizione Tecnica cura ogni incombenza di natura tecnica;
- 4) Il Settore Appalti e Contratti cura i relativi appalti e contratti;
- 5) Il Settore Polizia Municipale cura la vigilanza.

Art. 4 (Servizi gratuiti)

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i servizi gratuiti:

- 1) La visita necroscopica;
- 2) L'osservazione dei cadaveri;
- 3) Il recupero delle salme;
- 4) L'eventuale uso di celle frigorifere di proprietà comunale;
- 5) Il trasporto funebre per le salme di persone i cui congiunti sono non abbienti;
- 6) La cremazione;
- 7) L'Ossario comune;
- 8) Il Cinerario comune;
- 9) L'Inumazione;
- 10) Il feretro per le salme di persone i cui congiunti non sono abbienti.

Art. 5 (Servizi a pagamento)

I sottoelencati servizi e concessioni sono sottoposti al pagamento della tariffa determinata ai sensi di contratti ed atti vigenti e da determinare con successivo e separato provvedimento sulla base di valutazione da parte di organi preposti allo scopo:

SERVIZI

1	Servizio trasporto salma nel territorio comunale di cui alla delibera commissariale nr. 642 del 10.11.1995, esecutiva come per legge		
2	Servizio lampade votive di cui al capitolato di appalto allegato al contratto Rep. nr. 3538 del 16.11.1992;		
3	Esumazioni ordinarie, demolizione lapidi esistenti, esumazione e pulizia resti mortali, rimozione rifiuti delle lapidi demolite e smaltimento presso pubbliche discariche		
4	“ “ straordinarie		
5	Estumulazioni ordinarie per ricomposizione resti o per motivi diversi e disinfezione e pulizia resti mortali con calce nitrata dei loculi, rimozione rifiuti lapidi demolite e smaltimento presso pubbliche discariche		
6	“ “ straordinarie		
7	Traslazione salme da un loculo all'altro, apertura e chiusura loculi, disinfezione con calce, rimozione rifiuti e smaltimento presso pubbliche discariche		
8	Traslazione salme in confraternita		
9	Tumulazione compresa l'apertura e la chiusura dei loculi + lapide in marmo		
10	Autorizzazione all'installazione di elementi sulla sepoltura ad inumazione		
11	Autorizzazione all'installazione di elementi sulla sepoltura a tumulazione		
12	Trasferimento cassette ossario (comprensivo dell'apertura e chiusura del colombario)		
13	Apertura sepoltura a tumulazione per ispezione		
14	Servizi da effettuarsi in giorno festivo		
15	Raccolta, stoccaggio, smaltimento rifiuti solidi:		
	a) Esumazione (oltre IVA come per legge)		
	b) Estumulazione (oltre IVA come per legge)		
16	Pagamento consumo energia elettrica da parte delle imprese operanti nel cimitero come per legge		
17	Pagamento consumo acqua potabile da parte delle imprese operanti nel Cimitero come per legge		

CONCESSIONI

1)	Sepolture private a tumulazione individuale:		
	a) Loculi a taretto		
	b) Loculi a tomba		
2)	Celletta ossario		
3)	Aree per edificare sepolture private al mq (prezzo suscettibile di aumento o riduzione in relazione alle variazioni del costo dei suoli)		

Art. 6 (Visione degli atti)

Ogni cittadino può prendere visione presso la Sezione Servizi Cimiteriali:

- 1) del presente Regolamento comunale;
- 2) del registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285;
- 3) della planimetria cimiteriale in scala 1:500;
- 4) del provvedimento concernente l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) del registro dei reclami;
- 6) di ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 07.08.1990, nr. 241.

Art. 7 (Depositi di osservazione e obitori)

L'Amministrazione comunale stabilisce il deposito di osservazione e l'obitorio in adeguati ed idonei locali nell'ambito cimiteriale, ovvero presso ospedali o istituti analoghi, ovvero presso un edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio deve essere autorizzata dal Rappresentante dell'Ente o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 (Trasporti funebri)

I trasporti funebri sono disciplinati con apposite disposizioni regolamentari.

Art. 9 (Orario di apertura e custodia del cimitero)

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Sindaco, mediante apposita ordinanza.

All'ora stabilita per la chiusura i visitatori dovranno aver lasciato il cimitero.

E' vietato l'ingresso nel cimitero alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo; ai questuanti e alle persone aventi con sè cani (eccettuati guida per i ciechi) o altri animali; ai fanciulli non accompagnati da adulti.

E' vietato altresì:

- 1) compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- 2) consumare cibi e bevande;
- 3) danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- 4) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare comunque al di fuori degli appositi passaggi;
- 5) gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cestini;
- 6) fotografare le operazioni mortuarie;
- 7) espletare attività commerciali e propaganda;
- 8) circolare con qualsiasi tipo di veicoli ad esclusione di quelli preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- 9) l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa in giorni festivi e dal 15 ottobre fino al 5 novembre;
- 10) depositare materiali di risulta che dovranno essere asportati giornalmente dal Cimitero.

Il servizio di custodia è assicurato dal personale preposto, il cui responsabile attende alle incombenze previste dal D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 e dal presente regolamento.

L'attività organizzativa e direttiva viene svolta dal responsabile dei servizi cimiteriali, quella di vigilanza con l'ausilio della Polizia Municipale.

Art. 10 (Piano regolatore cimiteriale)

La planimetria di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21.10.1975, nr. 803, delimita i reparti e le sepolture.

Nel cimitero i reparti sono così classificati:

- 1) Campi di inumazione;
- 2) loculi a tomba e/o a turetto;
- 3) cappelle gentilizie;
- 4) cappelle consorziali;
- 5) tombe di famiglia;
- 6) ossario comune;
- 7) cellette ossario.

Inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione con i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Infine, la planimetria ai sensi e per gli effetti dell'art.54 del Regolamento Nazionale di P.M. dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 11 (Tumulazioni provvisorie)

Qualora sussistano cause contingenti, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri nei loculi per un periodo massimo di dodici mesi

Tale operazione è soggetta al pagamento della tariffa di €. 500.000 (traslazione e tumulazione)

Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio, con apposita ordinanza all'estumulazione ed alla sistemazione nel campo di inumazione, addebitando le relative spese agli interessati.

Art. 12 (Esumazioni ed estumulazioni)

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo un decennio dalla inumazione, le estumulazioni ordinarie quelle effettuate alla scadenza della concessione, semprechè in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria per indagini, e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie e straordinarie con apposito provvedimento.

Le esumazioni ed estumulazioni, se richieste da privati, sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 5.

Al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi in cui agli Artt. 83 e 89 del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Gli eventuali oggetti rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione sono consegnati agli aventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia. Trascorso un periodo di un anno gli oggetti, non ritirati dagli aventi diritto, sono alienati dal Comune ed il ricavato devoluto in favore di iniziative di alto valore sociale e umanitario gestite da associazioni di volontariato.

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private, al momento dell'esumazione o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro 15 gg. decorsi i quali il Sindaco provvede alla rimozione con addebito delle spese.

Art. 13 (Sepolture private)

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, nr. 803, sempreché dall'atto di concessione non risulti limite temporale e non ci siano le condizioni di cui all'art. 92 II comma del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Inoltre consistono nell'uso temporaneo di:

- 1) sepoltura individuale in campi di inumazione per la durata di anni 10 decorrenti dalla data della sepoltura;
- 2) loculo per la durata di 20 anni, decorrenti dalla data della concessione/tumulazione;
- 3) sepoltura in campi per costruzioni private a tumulazione, per la durata di anni 20, decorrenti dalla data di concessione;
- 4) tomba di famiglia per la durata di 99 anni decorrenti dalla data della concessione;
- 5) cappella gentilizia per la durata di 99 anni decorrenti dalla data della concessione;
- 6) cellette ossario per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione, per la durata di 99 anni decorrenti dalla data di concessione/utilizzo.

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, su richiesta del concessionario o dei suoi diretti discendenti previo potere discrezionale di questa Civica Amministrazione.

Art. 14 (Diritto d'uso)

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie, dalle sepolture private la cui proprietà resta al Comune.

L'Atto di concessione, redatto nella forma di atto pubblico contiene le seguenti indicazioni:

- 1) tipo e durata della concessione;
- 2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o Collettività;
- 3) criteri per la individuazione delle salme da accogliere;
- 4) clausole e limiti del diritto d'uso;
- 5) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- 6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

Art. 15 (Concessionari)

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Enti o Collettività dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltreché al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuati.

Previa richiesta del concessionario, sottoscritta e autenticata a norma dell'art. 20 della legge 04.01.1968, nr. 15, può essere consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano state conviventi col medesimo o con persone della sua famiglia.

L'atto di concessione in favore di Enti o Collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuati.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

Art. 16 (Concessione sepolture private)

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita istanza al Sindaco con l'indicazione del tipo di concessione richiesta e del relativo cimitero, nonchè dichiarare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Le sepolture private, escluse le cappelle gentilizie e le tombe di famiglia, sono concesse solo in occasione della sepoltura delle persone cui le stesse sono destinate e sono assegnate in ordine progressivo di disponibilità.

Non può compiersi alcuna operazione sulla sepoltura privata, se non richiesta dal concessionario autorizzato dal Sindaco.

Art. 17 (Sepolture private ad inumazione)

Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le dimensioni di cm. 220 x cm. 0,80, sono concesse, su richiesta, esclusivamente all'atto della sepoltura della persona destinataria e sono assegnate in ordine numerico progressivo.

Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di copri tomba non eccedente le dimensioni di cm. 220 x cm. 100 avente una altezza di cm. 25 dal piano di campagna ed una superficie coperta non superiore a cm. 220 x cm. 100.

Per quanto attiene la conservazione e manutenzione delle aree ed eventuali installazioni eseguite si rimanda a quanto disposto dagli artt. 63 e 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Nel caso la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità dell'area.

Art. 18 (Loculi)

I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal Comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata, fino ad un massimo di 4 file orizzontali.

Un loculo può contenere un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario oppure soltanto cassette ossario ed urne cinerarie fino alla sua capienza.

L'installazione della lapide in travertino, l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi o portafiori, lampade votive ed ogni altra eventuale installazione autorizzata dal Comune restano a carico del concessionario.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

Art. 19 (Tombe di famiglia)

La concessione di tombe di famiglia consiste nell'assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.

Tale concessione è subordinata alla presentazione del progetto della costruzione da edificare, alla relativa concessione edilizia e al deposito di una cauzione pari al 10% del valore della costruzione stessa.

Dalla data della concessione i lavori di edificazione devono essere ultimati entro tre anni, pena la revoca della stessa concessione; dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la cauzione svincolata e la tomba di famiglia può essere utilizzata.

La concessione di tombe di famiglia può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal Comune, previa stipula di apposito contratto.

In tal caso, spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, gli oneri concernenti la posa delle lapidi e le relative decorazioni.

Art. 20 (Cellette ossario e ossario comune)

Le cellette ossario raccolgono le cassette ossario contenenti i resti delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

In deroga al comma precedente, la raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata a condizione che le cassette ossario trovino adeguata collocazione in celletta ossario o in altra sepoltura già concessa.

Art. 21 (Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private)

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10.09.90, n.285 e del presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o qualsiasi altro mezzo di prova.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con l'esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le Parti interessate.

Art. 22 (Voltura concessione)

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi individuati con i criteri espressi nell'art. 15 II comma, devono darne notizia al Sindaco entro un anno con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, entro sei mesi dalla richiesta, effettuata la variazione nei confronti degli aventi diritto che assumono a tutti gli effetti le qualità di concessionario; inoltre in mancanza della designazione del rappresentante provvede d'ufficio con i seguenti criteri:

- 1) erede anziano.

Decorso il termine di cui al primo comma, senza che sia stata fatta la richiesta di aggiornamento, il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ai sensi del successivo art. 25.

Art. 23 (Suddivisione concessione)

Con apposita istanza, redatta contestualmente o separatamente dai sottoscrittori con firma autenticata a norma della legge 04.01.1968, nr. 15, più concessionari possono richiedere la suddivisione dei posti previsti dall'atto di concessione.

Il Sindaco prende atto della richiesta con apposito provvedimento, da acquisire agli atti d'ufficio.

La suddivisione costituisce esercizio di diritto d'uso e comporta la redazione di una scrittura privata o atto pubblico, da depositare presso il Comune, con cui i titolari della concessione regolano i loro rapporti, ferma restando l'unità della concessione medesima nei riguardi dell'Ente Comune.

Art. 24 (Scadenza sepolture private)

Il Sindaco, attraverso la Sezione Servizi Cimiteriali segnala al concessionario, o agli aventi diritto, la scadenza della concessione, indicandone le modalità per l'eventuale rinnovo.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e, comunque, entro il termine fissato dal Comune ed è ammesso solo nei confronti delle persone individuate con criteri espressi nell'art. 15, II comma.

Nel caso in cui non fossero reperibili in alcuna maniera il concessionario e i suoi aventi diritto, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni.

Copia di qualsiasi provvedimento adottato è conservata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali, per la visione al pubblico di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 25 (Decadenza e revoca concessione)

Rientra nel potere discrezionale del Comune dichiarare in qualsiasi momento, per gravi motivi e violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessione di sepolture private.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco dopo l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della giunta comunale.

La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro della concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sistema di inumazione o a 20 anni a tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 07.08.1990, nr. 241, il Sindaco provvede a notificare agli aventi diritto l'avvio di procedimento di decadenza o revoca della concessione, con le indicazioni o le eventuali diffide del caso.

Una copia del provvedimento è depositato presso la Sezione Servizi Cimiteriali, dopo l'affissione all'Albo Pretorio comunale.

La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione della salma o resti mortali e l'avvenuto ripristino.

Art. 26 (Rinuncia alla concessione)

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata.

Al momento della rinuncia il Comune, adottati gli atti conseguenti, dispone la corresponsione al concessionario di una somma proporzionale agli anni residui della concessione, tenuto conto degli anni già usufruiti.

Art. 27 (Registrazione e conservazione atti)

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, per ogni sepoltura privata si istituisce un apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

Art. 28 (Personale del servizio cimiteriale)

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento di cui all'art. 9 ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse con il lavoro svolto.

Art. 29 (Imprese operanti nel cimitero)

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell'ambito cimiteriale, le imprese, in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco.

Le stesse imprese, una volta autorizzate, possono accedere nel Cimitero, negli orari stabiliti, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle norme vigenti può comportare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la sospensione dei lavori e, nei casi gravi, la radiazione della ditta dall'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri.

Tale elenco deve essere tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale e, in copia, presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 30 (Norma transitoria)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private acquisiti a norma del precedente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto in materia dalla legislazione nazionale.

Art. 31 (Entrata in vigore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 punto 16 dello statuto, pubblicato sul B.U.R. nr. 211 del 19.11.1991 di cui alla legge 08.06.1990, nr. 142, il presente regolamento sarà in vigore dal primo giorno seguente la scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, da effettuarsi dopo aver acquisito l'omologazione di cui all'art. 345 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, nr. 1265.

Il Segretario Comunale provvederà all'inserimento del presente nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali".